

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
QUADRO NORMATIVO
DEL
PIANO DELLA RICOSTRUZIONE (PDR)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto, natura e finalità del PDR

1. Ai sensi dell'art. 12, co. 1, della l.r. Emilia Romagna n. 16/2012, il Comune di Concordia sulla Secchia si dota del presente piano della ricostruzione (PDR) con il quale sono disciplinate:

- a) le trasformazioni urbanistiche da operare nell'ambito della ricostruzione, per conseguire gli obiettivi generali indicati all'art. 3 della medesima legge regionale;
- b) gli incentivi urbanistici e le misure premiali diretti a favorire la rapida e completa attuazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione e volti al raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e qualificazione dell'assetto urbano da parte dei privati interessati;
- c) le varianti alle previsioni cartografiche e normative della pianificazione vigente, indispensabili per promuovere lo sviluppo degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione.

2. Le varianti alla pianificazione urbanistica operano dalla data di efficacia del piano della ricostruzione di cui all'art. 13, co. 7, della medesima legge regionale.

3. Ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 60 del 27 maggio 2013, il presente quadro normativo riunisce e organizza le disposizioni normative del PDR.

4. Nell'osservanza del principio di non duplicazione della disciplina normativa ai sensi dell'art. 18 *bis* della l.r. n. 20/2000 s.m.i., il PDR si uniforma ed è redatto secondo le disposizioni degli artt. 12 e 13 della l.r. n. 16/2012 nonché degli artt. 7 e 8 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 60 del 27 maggio 2013, così come ulteriormente specificati dalla Delibera della Giunta regionale n. 1107 del 2 agosto 2013 recante "Norme per il funzionamento del Comitato unitario per la Ricostruzione" (CUR).

5. Ai sensi dell'art. 13, co. 8, della l.r. n. 16/2012, eventuali varianti al piano della ricostruzione possono essere adottate, con le procedure previste dal medesimo art. 13, fino alla completa attuazione degli interventi per la ricostruzione disciplinati dalla l.r. n. 16/2012.

TITOLO II

AMBITI STRATEGICI DELLA RICOSTRUZIONE (AsdR)

Art. 2 - Ambiti strategici della ricostruzione (AsdR)

1. Il PDR individua e delimita gli Ambiti strategici della ricostruzione (AsdR) di cui definisce e disciplina nelle corrispondenti "Schede d'Ambito", che costituiscono parte integrante del presente quadro normativo, gli obiettivi, le finalità, gli indirizzi, le modalità attuative e le corrispondenti prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

2. Gli Ambiti strategici della ricostruzione costituiscono variante al Piano strutturale comunale del Comune di Concordia sulla Secchia approvato con delibera C.C. n. 23 del 20/04/2009.

3. L'attuazione delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie relative agli Ambiti strategici della ricostruzione può avvenire, secondo quanto disciplinato

specificatamente dalle singole Schede di Ambito ed in conformità alle prescrizioni ivi contenute, compreso l'eventuale *masterplan*, attraverso:

- a) intervento diretto tramite Permesso di costruire convenzionato;
- b) piani urbanistici attuativi (PUA) di iniziativa pubblica e/o privata ai sensi dell'art. 31 della l.r. n. 20/2000 s.m.i., anche previa conclusione di accordi *ex art.* 18 della l.r. n. 20/2000 s.m.i.

Art. 3 - Ambito strategico della ricostruzione "ex AN1"

1. L'Ambito AN1, individuato e delimitato dal vigente piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Concordia sulla Secchia, viene suddiviso, in variante al richiamato piano strutturale comunale (PSC), in tre Sub-Ambiti così denominati:

- a) Sub-Ambito AsdR1;
- b) Sub-Ambito AsdR2;
- c) Sub-Ambito AsdR3.

2. Nel Sub-Ambito AsdR1, in considerazione dell'avvenuta esecuzione di interventi in via emergenziale volti a corrispondere all'urgente fabbisogno di dotazioni territoriali per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è prevista la futura realizzazione del polo scolastico. La corrispondente "Scheda d'Ambito disciplina gli obiettivi, le finalità, gli indirizzi, le modalità attuative e le relative prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

3. Il Sub-Ambito AsdR2 è destinato alla futura espansione residenziale ed alla formazione del Parco del Sabbioncello. La corrispondente "Scheda d'Ambito disciplina gli obiettivi, le finalità, gli indirizzi, le modalità attuative e le relative prescrizioni urbanistiche ed edilizie, anche attraverso la definizione di uno schema direttore di viabilità e di disegno del verde in variante al piano operativo comunale (POC) approvato dal Comune di Concordia sulla Secchia.

4. Per quanto riguarda il Sub-Ambito AsdR3, si prescrive che la relativa utilizzazione a scopi edificatori possa realizzarsi solo a seguito dell'avvenuto recupero del Centro storico e dell'integrale completamento dell'Ambito AsdR2.

Art. 4 - Altri Ambiti strategici della ricostruzione (ASR)

1. Gli altri Ambiti strategici della ricostruzione individuati dal PDR sono i seguenti:

AsdR4 - Verde (Parco Cispadana) e riordino viabilità "zona sportiva";

AsdR5 - Viale Garibaldi;

AsdR6 - Via della Pace/Via don Minzoni (comprese piazze terminali);

AsdR7 - Miglioramento del centro di Vallalta;

AsdR8 - Nuovo centro di Fossa;

AsdR9 - Riqualificazione del centro di S. Giovanni;

AsdR10 - Parco del Sabbioncello.

2. Le Schede d'Ambito relative agli Ambiti strategici della ricostruzione di cui al precedente comma 1 definiscono e disciplinano gli obiettivi, le finalità, gli indirizzi, le modalità attuative e le corrispondenti prescrizioni.

TITOLO III

UNITÀ MINIME DI INTERVENTO RIMANDATE AL PDR (UMI)

Art. 5 - Unità minime di intervento rimandate al PDR (UMI)

1. Ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 16/2012 e dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 60 del 27 maggio 2013, il piano della ricostruzione individua e delimita le cd. Unità minime di intervento (UMI) rimandate al PDR. Le UMI rimandate al PDR sono specificatamente elencate nella corrispondente Scheda, quale elaborato costitutivo del presente PDR.

2. Per ciascuna delle UMI individuate e delimitate ai sensi del precedente comma 1, il PDR definisce e disciplina attraverso le corrispondenti “Schede di UMI”, che costituiscono parte integrante del presente quadro normativo, gli obiettivi, le finalità, le modalità di intervento ammissibili ai sensi dell’art. 7 della l.r. n. 16/2012 e dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario delegato n. 60 del 27 maggio 2013.

3. Le previsioni delle Schede di UMI costituiscono il riferimento esclusivo relativamente alla disciplina delle modalità di intervento ammissibili concernenti ciascuna delle unità minima di intervento individuate e delimitate ai sensi del precedente comma 1, prevalendo comunque sulle prescrizioni urbanistiche ed edilizie del vigente regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Concordia sulla Secchia con esse incompatibili.

TITOLO IV

CENTRO STORICO

Art. 6 - Centro storico

1. Il Centro storico di Concordia sulla Secchia è perimetrato nel PDR in conformità con gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Concordia sulla Secchia.

Art. 7 - Unità minime di intervento rimandate al PDR - misure premiali

1. Al fine di favorire il perseguimento degli obiettivi generali della ricostruzione stabiliti dall’art. 3 della l.r. n. 16/2012, con esclusivo riferimento alle UMI individuate e delimitate dal PDR di cui all’isolato del Centro storico compreso tra Via della Pace e Via Don Minzoni, è consentito ai soggetti proprietari interessati, qualora gli interventi di ricostruzione permettano la riapertura dei cd. passaggi con contestuale diminuzione della volumetria e/o l’inserimento di attività commerciali e/o piccoli laboratori artigianali comunque compatibili con

funzioni residenziali, la possibilità di delocalizzare, anche parzialmente, la volumetria non ricostruita con l'ulteriore riconoscimento di una misura premiale consistente nell'attribuzione di un incentivo volumetrico.

2. Per ciascuna delle UMI individuate e delimitate ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, le corrispondenti "Schede di UMI" definiscono e disciplinano gli obiettivi, le finalità, le modalità di intervento ammissibili ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 16/2012 e dell'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 60 del 27 maggio 2013.

3. Al fine di conseguire la misura premiale di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il soggetto proprietario interessato deve previamente concordare con l'Amministrazione comunale, anche attraverso la conclusione di un accordo *ex art. 18* della l.r. n. 20/2000 s.m.i., i contenuti del progetto relativo agli interventi di ricostruzione che dovrà essere sviluppato in conformità ai contenuti del *masterplan* predisposto dall'Amministrazione comunale.

TITOLO V

TERRITORIO RURALE

Art. 8 - Disposizioni per gli interventi di ricostruzione nel territorio rurale

1. Nel territorio rurale, così come individuato e delimitato dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel Comune di Concordia sulla Secchia, gli interventi di ricostruzione sono ammessi nelle forme e nei limiti di cui all'art. 9 della l.r. n. 16/2012 ed in armonia con le Linee guida della Regione Emilia Romagna per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana.

2. Nelle aree di valore naturale e ambientale (AVA) e negli ambiti di rilevante valore paesaggistico (ARP) di cui agli artt. 50 e 51 del piano strutturale comunale

(PSC) vigente nel Comune di Concordia sulla Secchia, gli interventi di ricostruzione devono conformarsi alle Linee guida della Regione Emilia Romagna per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana, fornendone all'uopo specifica dimostrazione nel relativo progetto.

3. Negli Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (APA) e negli Ambiti agricoli periurbani (AAP) di cui agli artt. 52 e 53 del piano strutturale comunale vigente nel Comune di Concordia sulla Secchia, gli interventi di ricostruzione tengono conto delle Linee guida della Regione Emilia Romagna per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana.

4. Per la ricostruzione degli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel Comune di Concordia sulla Secchia, nel caso in cui sia eliminato il vincolo dal PDR, gli interventi di ricostruzione devono comunque conformarsi alle Linee guida della Regione Emilia Romagna per la tutela, valorizzazione, ricostruzione del paesaggio rurale nella bassa pianura emiliana, fornendone all'uopo specifica dimostrazione nel relativo progetto.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE SISMICA

Art. 9 - Definizione e finalità

1. Con riferimento alla riduzione del rischio sismico, gli esiti della microzonazione sismica di II livello realizzata dalla Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 70/2012, e la Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) sono elaborati assunti nel quadro conoscitivo e nella cartografia del PDR in conformità alle seguenti disposizioni.

2. La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale del PDR. Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di microzonazione sismica (MS) sia quelli dell'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE).

3. La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la relativa attuazione al fine di:

- indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all'utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
- assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.

4. Gli studi di microzonazione sismica sono stati realizzati con riguardo al complesso del territorio comunale insediato/consolidato, comprese le porzioni suscettibili di nuova edificazione, e delle reti infrastrutturali principali (definite "Aree ricomprese negli sviluppi"), in relazione a quanto indicato nello strumento urbanistico generale ed in conformità con quanto stabilito dagli indirizzi regionali in materia.

5. Gli studi di microzonazione sismica costituiscono inoltre adeguamento ed attuazione del vigente Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 46 del 18/03/2009.

6. La Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) rappresenta l'individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell'emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte

delle funzioni strategiche, la relativa accessibilità e la corrispondente connessione con il contesto territoriale.

6. Gli elaborati della CLE individuano gli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l'emergenza, con riguardo alla:

- operatività delle funzioni strategiche necessarie per l'emergenza;
- interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.

Art. 10 - Elaborati di riferimento

1. Sono elaborati del Quadro conoscitivo del PDR gli studi di microzonazione sismica come di seguito identificati:

- Relazione illustrativa e relativi allegati;
- Carta delle Microzone omogenee in prospettiva sismica (MOPS) in scala 1:10.000 (primo livello di approfondimento).

2. La cartografia del PDR è costituita dalla "Carta dei Fattori" di amplificazione e del rischio di liquefazione in scala 1:10.000, per le aree ricomprese negli sviluppi, e dalla "Carta delle Aree suscettibili di effetti locali" del PTCP 2009, in scala 1:25.000, per le aree non ricomprese negli sviluppi, che costituiscono riferimento per l'applicazione delle previsioni di cui al presente titolo.

3. Nella Carta di Piano sono evidenziate:

a) Nelle aree ricomprese negli sviluppi:

- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e i relativi fattori di amplificazione di PGA (FA_{PGA}) e di Intensità di Housner nei periodi compresi tra 0,1-0,5s e tra 0,5-1,0s ($FH_{0,1-0,5S}$ e $FH_{0,5-1,0S}$);

- le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione stratigrafica e di potenziale liquefazione distinte in relazione alla presenza di orizzonti potenzialmente liquefacibili a differenti profondità (entro i primi 10m e tra 10 e 20m);
- i valori stimati dell'indice di Liquefazione (IL) ed il conseguente rischio, raggruppati per gli intervalli: $0.0 < IL < 2.0$ (basso); $2.0 \leq IL < 5.0$ (medio); $5.0 \leq IL < 15.0$ (elevato); $IL \geq 15.0$ (molto elevato).

b) Nelle aree non ricomprese negli sviluppi:

- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e a potenziale liquefazione;
- le porzioni di territorio suscettibili di amplificazione stratigrafica e a potenziali cedimenti.

4. Costituisce inoltre riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la carta della Analisi della condizione limite per l'emergenza in scala 1:15.000 in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali interferenti.

Art. 11 - Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: microzonazione sismica

1. Con riguardo alle Aree ricomprese negli sviluppi:

- Nelle zone stabili suscettibili di amplificazione (A1 e A2) non sono richiesti ulteriori approfondimenti in sede di formazione dei piani urbanistici. In queste aree per il calcolo dell'azione sismica nella progettazione di opere di classe d'uso 3 e 4, sono fortemente raccomandate specifiche analisi di risposta sismica locale.
- Le porzioni di territorio in cui sono possibili fenomeni di amplificazione e di potenziale liquefazione (LQ1 e LQ2) sono soggette ad approfondimenti

di terzo livello per la valutazione della suscettività alla liquefazione e la stima dei cedimenti. In tali aree, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi negli ambiti urbani consolidati e nel territorio rurale, deve essere effettuata l'analisi di suscettività alla liquefazione il cui esito si riterrà negativo se l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2. Se l'indice di liquefazione IL risulterà pari o superiore a 2, per il calcolo dell'azione di sismica ai fini della progettazione non è ammesso l'approccio semplificato e dovranno essere valutati i potenziali cedimenti. Per opere di particolare interesse pubblico o strategico, classi d'uso 3 e 4, si raccomandano interventi di mitigazione del rischio di liquefazione (consolidamento del terreno di fondazione, interventi per la riduzione delle pressioni interstiziali, ecc.).

Se successivamente alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio di liquefazione l'indice di liquefazione IL risulterà inferiore a 2 per la progettazione di opere di classe d'uso 1 e 2 è ammesso il calcolo dell'azione sismica tramite l'approccio semplificato.

2. Nelle aree comprese all'interno degli sviluppi sono inoltre rappresentati i fattori di amplificazione del moto sismico attesi, in termini di Intensità di Housner per i periodi compresi tra 0,1-0,5 s e tra 0,5-1,0 s. Ne consegue che per la pianificazione di interventi che prevedano opere con periodo di vibrazione superiore a 1,0 s sono da sviluppare approfondimenti mediante specifiche analisi della risposta sismica locale.

3. In relazione al periodo fondamentale di vibrazione delle strutture, al fine di evitare il fenomeno della doppia risonanza e contenere gli effetti del sisma, gli strumenti attuativi/esecutivi comunque denominati, devono garantire che gli interventi edilizi realizzino la minore interferenza tra periodo di vibrazione del terreno e periodo di vibrazione delle strutture. Considerato che le indagini effettuate indicano una diffusa frequenza fondamentale del terreno F_0 compresa

tra 0,6 e 1,1 Hz, particolare attenzione dovrà essere posta in caso di progettazione e realizzazione di opere con periodo di vibrazione T compreso tra 0,9 e 1,7 s.

4. Con riguardo alle Aree non ricomprese negli sviluppi, preventivamente ad ogni trasformazione urbanistico - edilizia da realizzarsi, deve essere effettuata in tali aree l'analisi di suscettività alla liquefazione e, in caso di esito positivo delle verifiche (se l'indice di liquefazione I_L risulterà pari o superiore a 2), anche la stima dei cedimenti post-sismici. Deve essere valutata anche l'amplificazione; se è confermato il rischio di liquefazione ($I_L \geq 2$) non è ammesso l'approccio semplificato a meno che non vengano effettuati interventi di consolidamento che riducano il rischio di liquefazione ($I_L < 2$).

Art. 12 - Disposizioni per la riduzione del rischio sismico: Condizione Limite per l'Emergenza (CLE)

1. Costituisce obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica garantire e migliorare l'accessibilità alle funzioni strategiche nonché l'efficienza del sistema di gestione dell'emergenza; a tal fine, il piano operativo comunale (POC), i piani urbanistici attuativi (PUA), il regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) ed il presente PDR, laddove ne assuma direttamente i contenuti, anche eventualmente in variante, si devono attenere all'applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.

2. Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica, con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:

- gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti su Edifici Strategici, sulle Aree di Emergenza e sulla viabilità di connessione o di accesso;

- sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla relativa eliminazione.

3. Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione $H > L$ o, per le aree, $H > d$. ossia l'altezza (H) sia maggiore della distanza tra l'aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell'area (d).

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del PDR a seguito della definitiva approvazione ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 16/2012, esso assume piena validità ed efficacia in ordine ad ogni trasformazione fisica e/o funzionale degli immobili rientranti nel relativo ambito di applicazione.

2. Dalla relativa data di entrata in vigore a seguito della definitiva approvazione ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 16/2012, il PDR costituisce variante alle previsioni e/o prescrizioni, normative e/o cartografiche, degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti nel Comune di Concordia sulla Secchia, così come individuate ed elencate nelle seguenti Schede, quali elaborati costitutivi del PDR:

- “Schede delle UMI rimandate a Piano”;
- “Scheda delle Varianti cartografiche ai vigenti PSC, RUE e POC”.

3. Dalla data di adozione del PDR, si applicano le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della l.r. n. 20/2000 s.m.i.